



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "GALILEO GALILEI"  
Via Quadrelli, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) Tel. 0331/340120  
email segreteria: [vaic860001@istruzione.it](mailto:vaic860001@istruzione.it) - [vaic860001@pec.istruzione.it](mailto:vaic860001@pec.istruzione.it)  
[www.galileibusto.edu.it](http://www.galileibusto.edu.it)



Ai genitori/tutori degli alunni  
Al personale docente  
Ai coordinatori di classe scuola sec. I grado  
All'Albo  
Al sito web  
Agli atti

Circolare n.82  
Busto Arsizio, 27 ottobre 2021

**OGGETTO: Assenze e validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni della secondaria di I grado.**

Con la presente circolare si ricorda che l'obbligo di istruzione dura 10 anni e va dai 6 ai 16 anni. È finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore, o di una qualifica professionale di durata almeno triennale, entro il 18° anno di età.

Può essere assolto nelle scuole statali e paritarie, attraverso l'istruzione parentale e nelle strutture accreditate per la formazione professionale.

In caso di inadempienza del suddetto obbligo scolastico, questa viene prontamente segnalata dall'istituzione scolastica agli Uffici preposti. I docenti coordinatori o referenti di classe comunicheranno alla dirigenza ogni anomalia riscontrata nella frequenza degli alunni per gli adempimenti consequenziali.

Per la scuola secondaria di primo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, come previsto dall'art. 5 c. 1 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 62, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

Il monte ore annuale degli alunni della scuola secondaria di primo grado è di **990 ore annuali**.

Per essere ammessi allo scrutinio finale per la valutazione dell'anno scolastico, lo studente deve aver frequentato per almeno i  $\frac{3}{4}$  del monte ore complessivo previsto dall'ordinamento, cioè deve aver effettuato al massimo un numero di ore di assenza pari a  $\frac{1}{4}$  del monte ore complessivo previsto, quantificabile in **247,5 ore annuali**.

**Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.**

Si precisa che, per l'alunno che non si avvalga dell'insegnamento dell'IRC con regolare permesso annuale di entrata/uscita anticipata risultante agli atti della scuola, nel conteggio finale non confluiranno tali ore di non presenza alle lezioni.

Le assenze durante la DDI (Didattica Digitale Integrata) rientrano nel conteggio complessivo delle ore di assenza degli alunni.

Si ritiene utile puntualizzare che nel conteggiare le ore di assenza, effettuate sia durante le lezioni in presenza che in DDI, saranno considerati anche i ritardi, gli ingressi posticipati e le uscite anticipate.

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 62, il Collegio docenti può stabilire motivate deroghe al suddetto

limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

Nel caso non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

Coerentemente con quanto indicato nella nota MIUR prot. n. 1483 del 04/03/2011 ed in considerazione dell'emergenza sanitaria in atto, il Collegio docenti con delibera n. 48 del 26 ottobre 2021, le seguenti deroghe:

1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
2. terapie e/o cure programmate e documentabili;
3. gravi e documentate esigenze di famiglia;
4. partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
5. altri motivi di carattere straordinario, a oggi non individuabili, adeguatamente motivati.

Rientrano, pertanto, nella casistica precedentemente elencata le seguenti tipologie di assenze:

- a) quarantena della classe disposta dalla ASL;
- b) isolamento cautelativo della classe disposto dalla ASL
- c) isolamento cautelativo in caso di contatto positivo convivente (familiare di 1° grado)
- d) infortunio avvenuto a scuola (certificazione medica con prognosi)
- e) interventi e malattie prolungate (certificazione medica con prognosi) e vengono, pertanto, escluse dal conteggio sul Registro elettronico.

La documentazione attestante le condizioni di cui alle suddette deroghe dovrà essere consegnata alla segreteria – ufficio alunni, brevi manu o tramite mail all'indirizzo [vaic860001@istruzione.it](mailto:vaic860001@istruzione.it), specificando nell'oggetto "documentazione deroghe assenze".

I coordinatori di classe, a seguito dei Consigli di classe e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, avranno cura di informare le famiglie tramite comunicazione scritta di eventuali situazioni di frequenza irregolare degli alunni (assenze numerose, ingressi posticipati, uscite anticipate).

Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte degli alunni diversamente abili, si fa riferimento al piano educativo individualizzato nella progettazione delle attività didattiche educative. (D.M. 139 /2007)

**Costituisce assolvimento dell'informativa ai genitori la possibilità che hanno quest'ultimi di verificare la situazione relativa alle assenze dei propri figli sul Registro Elettronico.**

Cordiali saluti.

Il Dirigente scolastico  
Massimo Valentino

(\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.